

All'Ufficio di Segreteria per lo
Svolgimento della procedura conciliativa
costituito presso l'**UST di Venezia**
Via Muratori, n. 5
30172 Venezia-Mestre

PEC: uspve@postacert.istruzione.it

RICHIESTA DI CONCILIAZIONE

(ex Art.31, comma 9 L. 183/2010 – artt. 135 e segg. Del CCNL 29.11.2007)

del sottoscritto Gatto Massimiliano, **-[...OMISSIS...]-**

-[...OMISSIS...]-

- nei confronti dell' Ufficio Scolastico Regionale Veneto
- nei confronti dell'Ufficio Scolastico di Venezia Ufficio I°

In punto: richiesta di conciliazione per la mancata assegnazione di una sede nell'ambito Veneto 0017

FATTO

Il ricorrente è docente di scuola secondaria di secondo grado su posto comune, per la classe di concorso A046 (ex A019 Scienze giuridico-economiche).

Vincitore di concorso nel 1999 e inserito in GAE, partecipava al piano straordinario di assunzione, fase C, di cui alla legge 107/2015.

All'esito, veniva assunto a tempo indeterminato dal Ministero dell'istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 98 lett.c) della suddetta legge, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015.

Veniva assegnato alla provincia di Venezia e per l'anno scolastico 2015/2016 prestava servizio presso l'IIS Pacinotti di Venezia-Mestre ove superava l'anno di prova.

Per l'a.s. 2016/17 presentava domanda di mobilità territoriale, ai sensi dell'O.M. 241/2016, ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale. (art. 3, comma 6 CCNI 2016)

All'esito delle procedure di mobilità, il 3.08.2016, l'interessato riceveva dal Miur la notifica di mancata assegnazione della sede.

Si noti che nell'a.s. 2016/2017 vi erano 5 docenti in soprannumero nella classe di concorso A046 sulla provincia di Venezia. (cfr. all.1)

Orbene, l'Ufficio Scolastico Regionale Veneto – Ufficio I – con provvedimento prot. n. 12643 del 30.08.2016, lo assegnava, allora, d'ufficio all'ambito Veneto 0017 della provincia di immissione in ruolo e lo appoggiava temporaneamente dapprima presso l'IIS Pacinotti di Mestre e poi presso l'IPSEOA “Barbarigo” di Venezia. (cfr. all.2)

Il docente partecipava nuovamente alla procedura di mobilità per l'a.s. 2017/18 e nel frontespizio della domanda veniva individuato, stranamente, come *“Docente di cui all'art.2 comma 3 del CCNI”*.

Neppure questa volta otteneva la sede di titolarità, anche se, come può rilevarsi dall'elenco dei posti disponibili in O.D. nell'a.s. 2017/2018, pubblicato sul sito dell'USR Veneto, vi erano diverse cattedre COI e COE, nell'organico dell'autonomia.

Inoltre per l'anno scolastico 2017/18, non risultavano più esuberi sulla classe di concorso A046 come da elenco pubblicato nel mese di agosto 2017. (cfr. all.3)

Il docente era pertanto costretto a presentare domanda di utilizzo e veniva quindi assegnato a tre scuole: 9 h presso il Barbarigo, 6 h presso lo Stefanini e 3 h presso il Gritti.

Per il secondo anno consecutivo, quindi, si trovava sprovvisto di una sede di titolarità, nonostante ci fossero posti vacanti e disponibili.

Orbene, la procedura di mobilità, così com'è stata applicata nell'a.s. 2017/2018, ha prodotto un danno evidente nei confronti del ricorrente, perché pur essendo stato immesso in ruolo nell'a.s. 2015/16, non ha ancora avuto una sede di titolarità e perciò si trova ad essere utilizzato su scuole diverse e ad affrontare disagi non solo a livello economico, ma anche psicofisico perché ogni volta è costretto a confrontarsi con ambienti diversi e ad interrompere la continuità didattica con le classi che gli vengono assegnate.

Il docente invece, già di ruolo e titolare sull'ambito Veneto 0017, **come da provvedimento prot. n. 12643 del 30.08.2016**, aveva diritto, nell'a.s. 2016/17, ad ottenere la titolarità su una sede, ancor prima delle nuove immissioni in ruolo da Concorso Ordinario del 2016 e da GAE.

La procedura seguita presenta, quindi, vizi di illegittimità per i seguenti motivi di

DIRITTO

L'art. 1, comma 73 della L.107/2015 stabilisce: *“Il personale docente assunto ai sensi del comma 98, lettere b) e c), è assegnato agli ambiti territoriali a decorrere dall'a.s. 2016/17”*.

L'art.10, comma 3 dell'O.M. 241/2016 dispone: *“ Per quanto riguarda i docenti immessi in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni l'esame delle domande verrà effettuato dall'ufficio territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale che ha disposto la nomina”*.

L'art. 2, comma 3 CCNI del 8 aprile 2016 così dispone: *“ I docenti assunti da graduatorie ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali.In caso di non accoglimento delle preferenze parzialmente espresse la mobilità avverrà d'ufficio partendo dal*

primo ambito territoriale espresso.... L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle province previste dall'apposita O.M."

L'art. 6 comma 1 Fase C (CCNI 2016) stabilisce che: *" Gli assunti nell'a.s. 15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*.

Orbene dal combinato disposto degli articoli suindicati, ne deriva che **correttamente** l'Ufficio IUSR Veneto, visto che il docente all'esito delle operazioni di mobilità per l'a.s.2016/17 non aveva ottenuto alcuna assegnazione e verificato che, come prima preferenza, aveva indicato l'ambito Veneto 0017, gli ha assegnato la titolarità sull'ambito Veneto 0017. (Provv. Prot. n.12643 del 30.08.2016)

Tant'è che il docente non ha partecipato ai trasferimenti interprovinciali e neppure è stato trasferito d'ufficio su tutti gli ambiti nazionali.

Se non che, essendoci esuberi sull'organico provinciale nella classe di concorso A046 (già A 019), al docente è stata assegnata temporaneamente, solo per l'a.s. 2016/17, la sede dell'IIS Pacinotti di Mestre e poi in utilizzo la sede dell'IPSEOA Barbarigo di Venezia. .

L'anno scolastico successivo, in base alla pre-intesa sulla assegnazione di sede ai docenti titolari su ambito, il Miur emana la nota n.28578 del 27.06.2017 che illustra le procedure e la tempistica delle operazioni relative al passaggio da ambito a scuola dei docenti trasferiti su ambito e delle assunzioni a t.i. del personale docente per l'a.s. 2017/2018.

I docenti interessati sono coloro che, all'esito delle operazioni di mobilità o a seguito di nuove immissioni in ruolo, risultando assegnati ad un ambito territoriale, devono attivare la procedura di passaggio su scuola, ove saranno destinatari di incarico triennale, su posti liberi e disponibili nell'organico dell'autonomia.

Il passaggio da ambito a scuola è governato, prioritariamente, dalla fase di individuazione dei docenti per competenze, da parte dei dirigenti scolastici e, successivamente, dalla eventuale azione surrogatoria da parte degli Uffici Scolastici per i docenti che non fossero risultati destinatari di incarico triennale.

Infatti l'art. 1 comma 82 L. 107/2015 così dispone: *" L'Ufficio Scolastico Regionale provvede al*

conferimento degli incarichi ai docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte o comunque in caso di inerzia del D.S.”

Orbene, considerato che nell'a.s. 2017/2018 ci sono state nuove immissioni in ruolo nella Classe A046, che le cattedre disponibili nell'organico dell'autonomia, come può rilevarsi dagli elenchi pubblicati sul sito dell'USR Veneto Uff. Scolastico provinciale di Venezia, erano numerose e che anche nella fase surrogatoria sono state assegnate ben 8 sedi a docenti titolari su ambito, si ritiene che la mancata assegnazione della sede al docente, assunto in ruolo nell'a.s. 2015/16, titolare su ambito Veneto 0017 già dall'a.s. 2016/17 costituisca grave inadempienza da parte dell'Ufficio Scolastico Veneto competente per territorio.

Tale US, come da nota MIUR n. 28578/2017, al termine della fase di competenza del DS, avrebbe dovuto procedere con l'azione surrogatoria nei confronti di eventuali docenti che non hanno ricevuto o accettato proposte di incarico, o in caso di inerzia del DS, nel seguente ordine di priorità:

- a) docenti già di ruolo provenienti dalle operazioni di mobilità, compresi i docenti titolari di ambito non in soprannumero che non abbiano partecipato al movimento;
- b) docenti immessi in ruolo da graduatorie di merito concorsuale;
- c) docenti immessi in ruolo dalle graduatorie ad esaurimento.

Il docente già immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016, titolare dell'ambito Veneto 0017, proveniente dalle operazioni di mobilità, non dichiarato soprannumerario, in mancanza di una proposta da parte di un DS, avrebbe dovuto ricevere da parte dell'US competente per territorio, nella fase surrogatoria, l'assegnazione di una sede per la stipula di un contratto triennale.

Ma così non è stato!

Comunque, anche nella denegata ipotesi in cui il docente, come sostenuto nelle informazioni fornite dall'USR al medesimo (che paradossalmente smentirebbero il contenuto del su citato provvedimento prot.n 12643 del 30.08.2016!), sia da considerarsi privo di titolarità su ambito e che nei suoi riguardi trovi applicazione l'art. 2 comma 3 CCNI 2017 (come indicato nella domanda di trasferimento a.s. 2017/2018), l'US territorialmente competente, così come disposto dal medesimo articolo, avrebbe dovuto procedere alla movimentazione d'ufficio su tutti gli ambiti nazionali secondo la tabella di prossimità tra province allegata all'O.M. 241/2016 a partire dalla prima preferenza espressa.

[Vedasi l'all. 1 punto 32 CCNI 2017 dove nella fase “Effettuazione movimenti interprovinciali” è compreso il “*trasferimento d'ufficio dei docenti di cui all'art.2 comma 3*”]

Vi è di più!

Paradossalmente, nell'a.s. 2017/18, essendoci numerosi posti nell'organico dell'autonomia, proprio nella provincia di Venezia, l'US territorialmente competente avrebbe dovuto attribuire al docente,

in via definitiva, la titolarità sull'ambito Veneto 0017, se effettivamente ritenuto privo di titolarità su ambito.

Tuttavia se si persistesse nel ritenere che il docente fosse privo di titolarità su ambito, si consideri quanto segue: nell'a.s. 2016/17 vi erano 5 situazioni di esubero nella Classe A046, (nota Miur Uff.I del 18.8.2016 prot. 12045) e ammesso che il docente si trovasse in situazione di soprannumerarietà, nei suoi riguardi avrebbe dovuto essere applicato l'art. 8 comma 3 CCNI 2017/18 che nell'elencare i posti per le operazioni di mobilità, stabilisce: *“Sono altresì disponibili le cattedre e i posti che si rendono vacanti per effetto dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della provincia”*. Vale a dire che il docente, se ritenuto soprannumerario, prioritariamente avrebbe dovuto essere assegnato o sui posti dell'organico dell'autonomia o sui posti lasciati liberi dal personale in uscita.

Pertanto alla luce delle considerazioni su esposte, lo scrivente, nella denegata ipotesi in cui l'USR Veneto, nonostante le argomentazioni su riportate siano suffragate da tutta la documentazione rinvenibile sullo stesso sito dell'USR, ritenga che il docente sia privo di titolarità sull'ambito Veneto 0017,

chiede

che nell'immediato, prima dei trasferimenti 2018/2019, in analogia con quanto previsto all'art.7 CCNI del 11.04.2017, prorogato per il 2018/2019, gli sia attribuita la titolarità sull'ambito Veneto 0017 a decorrere dall'a.s.2017/18, visto che nel medesimo anno vi erano numerosi posti vacanti e disponibili e che, prima di essere assegnati ai nuovi immessi in ruolo o ai vincitori del concorso 2016, dovevano essere utilizzati per sistemare coloro che, pur essendo già di ruolo, erano ancora privi di una sede e quindi ancora senza un incarico triennale, come accade appunto per il ricorrente.

In subordine

chiede

che per l'a.s. 2018/19 gli sia comunque consentito di partecipare alla chiamata diretta, quale titolare dell'ambito territoriale Veneto 0017 e che, nell'ipotesi in cui non risulti destinatario di proposte da parte del DS, gli venga assegnata una sede d'ufficio.

Dichiara

di voler essere rappresentato ed assistito dal **-[...O M I S S I S...]-**

inerente il mandato, compresa quella di farsi sostituire da altri esponenti del sindacato, con eguali poteri.

-[...OMISSIS...]-

Mestre, 13.06.2018

Firmato
Gatto Massimiliano

